



AZIENDA OSPEDALIERA
“Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara”
Cosenza



DELIBERAZIONE DEL Direttore Generale

N. 410 DEL 14.09.2017

OGGETTO: Ricorso avverso Sentenza n. 853/17 – TAR CZ - AO Cs/L.C.R. Affidamento incarico.

Il Direttore Generale Dott. Achille Gentile, nominato con DPGR n. 5 del 12.01.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto

U.O.C. UFFICIO LEGALE

Il Direttore dell'Ufficio propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Ivan Gaudio

Il Direttore del Dipartimento S.A.T.
 Dott. Giancarlo Carci

Il Direttore del DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVO-TECNICI

Esprime parere favorevole all'adozione del presente atto

Il Direttore del Dipartimento S.A.T.
 Dott. Giancarlo Carci

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIA

Si attesta che la spesa di € 6.800,00 scaturente dalla presente proposta, è stata registrata sul conto n° **502.2.116** del Bilancio 2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

PREMESSO

che con atto di Citazione del 03/03/1999, Le Coche Francesco conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza la ex Usl n.4 di Cosenza, nonché l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, chiedendone la condanna alla restituzione di un terreno sito in V.le della Repubblica a Cosenza, detenuto dal Le Coche quale affittuario e di proprietà dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, sul quale si era, a suo dire, illegittimamente immessa nel possesso l'Azienda Ospedaliera legittima proprietaria;

che la Usl n.4 di Cosenza, in forza del Decreto n.87/98 a firma del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, veniva autorizzata ad occupare in via d'urgenza il terreno suddetto, poiché sullo stesso era in programma la costruzione del nuovo plesso nel quale far confluire il reparto di malattie infettive e di rianimazione;

che il Le Coche chiedeva per lo spossessamento subito, disporsi la restituzione del terreno occupato oltre il risarcimento del danno quantificato in Lire 900.000.000;

che la Usl n.4 di Cosenza, si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché nel merito la fondatezza della pretesa poiché il terreno risulta essere di proprietà dell'Azienda Ospedaliera ed il Le Coche lo detiene quale mero possessore in forza di contratto locativo, ed avanzava autonoma domanda riconvenzionale di risarcimento danni per Lire 53.832.000, causati dallo sgombero forzato del terreno occupato da un terzo autorizzato dal Le Coche quale suo sublocatario;

che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n.1051 del 06/06/2001, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito ed accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dall'Azienda Ospedaliera;

che contro la predetta Sentenza Le Coche Remo, erede e successore processuale del defunto Le Coche Francesco, proponeva appello presso la competente Corte d'Appello di Catanzaro la quale con la sentenza n.787 del 18/06/2007, dichiarava la nullità della pronuncia di primo grado per la mancata interruzione del giudizio come conseguenza del decesso dell'attore Le Coche Francesco, rimettendo la causa al primo giudice;

che Le Coche Remo riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, reiterando la domanda giudiziale di restituzione del fondo proposta in prima istanza, nonché di risarcimento del danno;

che si costituiva l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, subentrata alla ex Usl n.4 di Cosenza, eccependo nuovamente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito e reiterando la propria domanda riconvenzionale;

che con la sentenza n.422/2013, il Tribunale di Cosenza, in persona della Dott.ssa Misasi, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita, su tutta la domanda proposta ed anche sulla riconvenzionale avanzata dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

che avverso la predetta sentenza, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con atto notificato in data 01/04/2014 proponeva appello presso la competente Corte regionale chiedendo ai giudici di secondo grado la riforma della sentenza impugnata, poiché erranea nella parte in cui dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sia sulla domanda avanzata in via principale che sulla propria ed autonoma domanda riconvenzionale;

che in data 27/04/2017, la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata;

che dovendo questa Azienda insistere nel far valere le proprie legittime e fondate ragioni, sia in termini di fatto che di diritto, tutte disattese e rigettate nei due predetti gradi di giudizio, ha ritenuto opportuno proseguire l'iter giudiziale di risoluzione della vicenda in

esame avviando un procedimento giudiziale per via amministrativa da incardinare presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro;

che la Direzione Generale dell'Azienda, condividendo il parere reso dall'Avv. Siciliano, difensore dell'Azienda nel giudizio de quo, preso atto dell'indisponibilità dello stesso di patrocinare il gravame, ha indicato all'uopo quale difensore dell'Azienda Ospedaliera nella predetta vertenza, l'Avv. Giuseppe De Luca del foro di Cosenza, per continuità di difesa avendo l'Avv. De Luca patrocinato il suddetto giudizio in primo grado, rilasciando allo stesso regolare procura ad litem;

che l'incarico all'Avv. Giuseppe De Luca, inserito nell'Elenco degli Avvocati e degli Studi Associati di cui alla Deliberazione n.44 dell'08/02/2017 è stato conferito in base ai criteri fissati nella Procedura Operativa n.7 Rev.2 approvata con Deliberazione n.150 del 14/07/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

che l'incarico risulta disciplinato, anche per quanto concerne la determinazione del compenso da corrispondere al difensore, dalla Convenzione sottoscritta in data 15/06/2017 che commisura il compenso al valore della controversia secondo i parametri ex D.M. 55/2014;

che la spesa presunta per l'intera prevedibile durata del presente giudizio e per tutte le sue fasi, è pari ad euro 6.800,00;

che occorre procedere alla formale ratifica, ad ogni effetto, dell'incarico già conferito ed alla formalizzazione dell'impegno di spesa presumibilmente derivante dallo svolgimento dell'incarico;

che la complessiva somma di euro 6.800,00 può essere registrata sul conto n. 502.2.116 "Altri servizi non sanitari" per provvedere ai pagamenti relativi al presente incarico;

che il Direttore del Dipartimento ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Ivan Gaudio;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa;

che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/ 2004;

vista la disposizione di cui alla nota della Direzione Generale n° 181 del 23.03.2017;

IL DIRETTORE GENERALE

su conforme proposta del Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici, formulata, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Ivan Gaudio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, limitatamente alle rispettive competenze;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati;

di conferire, a ratifica del mandato professionale già rilasciato, incarico all'Avv. Giuseppe De Luca, del foro di Cosenza, per la difesa dell'Azienda, nel giudizio indicato in premessa;

di registrare la complessiva somma di euro 6.800,00 sul conto 502.2.116 "Altri servizi non sanitari " per provvedere al pagamento relativo al presente incarico;

di precisare che si provvederà a liquidare, con apposito provvedimento, il compenso dovuto al professionista incaricato;

di autorizzare l'U.O.C. Gestione Risorse Economiche ad eseguire il pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;

di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

di precisare altresì che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Mario Veltri

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Sergio Diego

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____
- è costituita da n° _____ fogli intercalari e n° _____ fogli allegati;

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(*Dr. Giancarlo CARCI*)

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(*Dr. Giancarlo CARCI*)

SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13 , comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
- è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(*Dr. Giancarlo CARCI*)